

Giunta Regionale Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo Servizio Politiche Industriali

Commissione Regionale per l'Artigianato

Reg. PG/2009/131666

AL PRESIDENTE DELLA CPA DI PARMA

AI COMPONENTI DELLE CRA DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CONFARTIGIANATO VIA LUDOVICO BERTI 7 40131 BOLOGNA

ALLA CNA COMITATO REGIONALE VIALE ALDO MORO 22 40127 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R. VIA BEGARELLI, 31 41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA VIA FRANCESCO TORTA 8/10 29100 PIACENZA

Oggetto: Attività di acconciatore e truccatore

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dalla C.P.A. di Parma in data 22/04/2009, nella seduta del 26/05/2009 ha deciso quanto di seguito.

L'art. 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174 sull'attività di acconciatore definisce tale attività come comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli.

L'attività di truccatore non pare quindi potervi essere ricompresa, nemmeno ricorrendo alla dizione finale dell'art. 2 di "ogni altro servizio inerente o complementare".

Il V comma del medesimo art. 2 afferma che solo i trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici.

Infine, le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

L'art. 1 della legge n. 1/1990 sull'attività di estetica afferma che l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano anche al fine di migliorarne l'aspetto estetico.

Il secondo comma dello stesso articolo precisa che tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici.

L'attività di truccatore va quindi ricompresa nell'estetica.

Il comma VII dell'art. 2 della legge n. 174/2005 afferma che l'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese (quindi due distinte) esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società.

È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Compatibilmente infatti già l'art. 9 della legge 1/1990 disponeva che l'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese, seppur esercitate nella medesima sede.

In caso di impresa societaria i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

II Presidente CRA Glaudo Cavassini Juliani

Marulli Giovannella

A:

Vilma Corradi [v.corradi@comune.parma.it] Da:

mercoledì 22 aprile 2009 10.47 Inviato:

Marulli Giovannella m.morini@comune.parma.it Cc:

Oggetto: attività di acconciatore

Gent.le Dott.ssa Marulli, ho bisogno di conoscere il suo parere in merito ad un quesito relativo all'esercizio dell'attività di acconciatore. Un acconciatore ha chiesto di poter svolgere nei propri locali anche l'attività di trucco ai propri clienti con l'utilizzo dei soli prodotti di make-up. Le chiedo se sono in Vs possesso eventuali circolari in merito ovvero se tale attività debba rientrare nell'esercizio dell'attività di estetica. La ringrazio per l'attenzione e le porgo cordiali saluti.